

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
MODIFICATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL
07/09/2015 E AGGIORNATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL
30.05.2022**

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, e degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446/97 e s.m.i..

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 2

Determinazione dell'aliquota

Con il presente regolamento il Comune di Foglizzo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è così modulata secondo gli scaglioni di reddito previsti dalla normativa vigente e come di seguito indicato:

SCAGLIONI DI REDDITO

da 0 a 15.000,00 euro	aliquota (%) 0,70
da 15.001,00 a 28.000,00 euro	aliquota (%) 0,73
da 28.001,00 a 50.000,00 euro	aliquota (%) 0,75
Oltre 50.000 euro	aliquota (%) 0,80

ART. 3

Esenzione

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, non viene fissata alcuna soglia di esenzione.

ART. 4

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i.

ART. 5

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della Legge 11.02.2005 n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 6
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.

ART. 7
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della vigente normativa per la tutela dei dati personali (Privacy).

ART. 8
Rinvio ed altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda , in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2022 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze